

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2018**  
**Scadenza versamento a saldo (17/12/2018)**

**A v v i s o**

Il **17 dicembre 2018** scade il termine per il versamento del **saldo** dell'IMU anno 2018. L'acconto era pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 46 del 29/11/2017 di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale ( <u>solo</u> cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,27%
Aree fabbricabili	1,06%
Abitazioni locate a canone concordato (e relative pertinenze) adibite ad "abitazione principale" *	0,76%
Terreni agricoli	1,06%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

\* l'aliquota potrà essere utilizzata in caso di applicazione, ai canoni di locazione, degli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come stabilito dall'art. 9 comma 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione del tributo – dal 2016 per tutti gli immobili locati a canone concordato, l'imposta determinata è ridotta al 75% -.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso. Chi versa dopo tale data dovrà pagare la sanzione come da normativa vigente.

**Chi deve pagare:**

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Come pagare:**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune **B292**:

- mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari autorizzati o con home-banking;
- mediante versamento su CCP n. 1008857615, intestato a: PAGAMENTO IMU.

Un contitolare può versare l'imposta al comune anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione scritta all'ente impositore.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo **annuale** da versare è uguale o inferiore a **€ 5,00**.

Nel sito del nostro comune [www.comune.bussero.mi.it](http://www.comune.bussero.mi.it) è disponibile il "portalino per il calcolo dell'IMU" e la stampa del modello di pagamento F24.

Dal 2016 le abitazioni *non di lusso* date in **comodato** uso gratuito (*genitori – figli*) con **contratto registrato** e che rispettano **determinate condizioni**, non possono più essere assimilate alle abitazioni principali ma la normativa prevede la riduzione del 50% della base imponibile.

Per ulteriori informazioni è possibile visionare "l'Informativa IMU", il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale parte I° – imposta municipale propria – IMU o *contattare l'Ufficio Tributi*.